



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

REGOLAMENTO PER L'ESONERO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DA TASSE E CONTRIBUTI PER L'ISCRIZIONE A CORSI DI STUDIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

(emanato con D.R. n. 376 del 02/11/2015)

Art. 1

Finalità

Nell'ottica di incentivare l'autoformazione culturale e professionale dei dipendenti, nell'ambito di un progetto di sviluppo organizzativo e di gestione del personale secondo un modello di valorizzazione delle competenze, l'Università degli Studi di Torino (di seguito definita brevemente "Università") intende proporre agevolazioni legate alla formazione del proprio personale tecnico e amministrativo.

I presupposti per questo tipo di intervento derivano dalla Direttiva n. 10/2010 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione sulla Programmazione della formazione delle P.A. che riporta in premessa: "La formazione è, peraltro, una dimensione costante e fondamentale del lavoro e uno strumento essenziale nella gestione delle risorse umane. Tutte le organizzazioni, per gestire il cambiamento e garantire un'elevata qualità di prodotti e servizi, devono oggi fondarsi sulla conoscenza e sullo sviluppo delle competenze", oltreché dalla legge 28 dicembre 2001 n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" e dalle linee di indirizzo del MIUR del 17 marzo 2007 "L'Università per l'apprendimento permanente".

Il percorso formativo dovrà risultare di interesse per l'Ateneo e coerente con i progetti di crescita professionale del dipendente in relazione all'attività svolta.

Il criterio che sarà adottato per valutare le richieste di iscrizione del personale tecnico e amministrativo a Corsi di studio è la coerenza del progetto formativo presentato con l'attività lavorativa in essere, in funzione:

- a) del miglioramento delle competenze professionali già acquisite dal lavoratore;
- b) dello sviluppo di prestazioni e qualità dei servizi erogati dalla struttura di appartenenza;
- c) di eventuali prospettive di cambiamento del ruolo svolto attualmente dal dipendente interessato;
- d) dell'eventuale previsione di processi di riorganizzazione dell'Università.

I requisiti di cui sopra sono accertati da apposita commissione nominata dal Direttore Generale.

Il progetto formativo che dovrà essere proposto dal richiedente dovrà esplicitare le motivazioni e gli elementi necessari al fine della decisione di competenza della commissione di cui al precedente capoverso.

Le modalità attuative saranno a cura della Direzione Risorse Umane

Art. 2

Beneficiari esonero tasse corsi di studio

A decorrere dall'a.a. 2015/2016 è concesso al personale tecnico-amministrativo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, l'esonero parziale delle tasse per coloro che intendono iscriversi o riprendere gli studi, con modalità di iscrizione sia a tempo pieno che a tempo parziale, presso l'Università ai



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

corsi di laurea triennale, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, laurea specialistica/magistrale biennale e corsi di laurea del vecchio ordinamento.

Qualora cessi il rapporto a tempo indeterminato del dipendente con l'Università, verrà meno il diritto agli esoneri anzidetti a partire dall'anno accademico successivo alla cessazione.

Art.3

Modalità

E' previsto l'esonero dal pagamento della tassa di immatricolazione e della prima rata indipendentemente dal merito, reddito e anno di iscrizione, a eccezione di quanto dovuto a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio, imposta di bollo, contributo CUS, tassa SIAE.

L'esonero è previsto anche nei confronti dei dipendenti che abbiano già intrapreso e non concluso un percorso di studio.

L'esonero è totale per la seconda rata per gli iscritti nell'a.a. 2015/16 purché il dipendente acquisisca almeno 15 CFU per i corsi del nuovo ordinamento ovvero n. 2 esami per i corsi del vecchio ordinamento entro la sessione straordinaria del medesimo anno accademico.

Qualora le condizioni di merito non risultino soddisfatte il beneficio sarà revocato e lo studente sarà tenuto al pagamento della seconda rata secondo quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2015/2016.

La durata dell'esonero è, per gli iscritti al primo anno, per un tempo massimo corrispondente alla durata legale del corso degli studi maggiorata di due anni.

Nel caso in cui il dipendente risulti alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, già iscritto, la durata dell'esonero è calcolata sul numero di crediti mancanti al conseguimento della laurea (almeno 15 CFU per anno).

Gli esclusi possono rinunciare all'iscrizione ovvero confermarla versando le tasse universitarie dovute.

Art. 4

Iscrizione a Corsi Singoli

Dall'a.a. 2015/2016 è concesso l'esonero dal pagamento della contribuzione prevista per l'iscrizione ai corsi singoli (ad eccezione di quanto dovuto a titolo di imposta di bollo) a favore del personale tecnico-amministrativo che si iscrive a singole attività formative per esigenze correlate a necessità di formazione/aggiornamento in relazione all'attività lavorativa svolta, certificate dal responsabile della struttura presso cui presta servizio.

L'esonero è attribuito con il limite di iscrizione a due insegnamenti all'anno, nei limiti dei 30 CFU previsti per ogni anno accademico.

Art. 5

Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento agli specifici Regolamenti in materia.